

Codice A1816B

D.D. 17 novembre 2022, n. 3517

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica di variante alla P.I. 6781 per modifiche al guado sul Rio Ghidone (o Tiglietto) e riduzione volumetria di asportazione materiale litoide nel Comune di Cherasco (CN) - Richiedente: F.P. Beton S.r.l. -



ATTO DD 3517/A1816B/2022

DEL 17/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica di variante alla P.I. 6781 per modifiche al guado sul Rio Ghidone (o Tiglietto) e riduzione volumetria di asportazione materiale litoide nel Comune di Cherasco (CN) – Richiedente: F.P. Beton S.r.l. –

In data 10/10/2022 con nota prot. n. 42815/A1816B la ditta F.P. Beton S.r.l. con sede in Via Stura n.14 – 12062 Cherasco (CN), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori da realizzarsi in variante alla P.I. 6781 (approvata con D.D. n.3603/A1816B/2021 del 02/12/2021) inerente modifiche al guado tracimabile sul rio Ghidone (o Tiglietto) e riduzione volumetria di asportazione materiale litoide nel Comune di Cherasco (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Giovanni Alfero (*files: TAVOLA PROGETTO VARIANTE.pdf.p7m; RELAZ ILL VARIANTE GUADO.pdf.p7m*), in base ai quali sono descritte le varianti all'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistenti in:

- realizzazione di guado utilizzando tubazioni in cls Ø150 cm anziché Ø200 cm con aumento del numero di canne sotto piano carrabile a n.12 (Ø150) anziché n.10 (Ø200);
- ricalibratura d'alveo del rio Ghidone per un tratto di circa 180 m anziché per 250 m (tra le sez. 1 e 5 anziché sez. 1 e 6) mediante movimentazione di 7.920,62 mc ed asportazione di 4.111,79 mc di materiale litoide.

Poiché l'occupazione del sedime demaniale del rio Ghidone (o Tiglietto) con il guado in questione è regolata dalla concessione demaniale di cui alla pratica CNPO662, è necessario procedere all'aggiornamento degli elaborati tecnici allegati al disciplinare di concessione demaniale Rep. 2840 del 02/09/2016 (con scadenza 31/12/2025) approvato con D.D. 2436/A1816A del 14/09/2016.

Si prende atto che dette varianti non apportano modifiche alla superficie demaniale oggetto di concessione e pertanto non è necessario apportare variazioni al canone ed al deposito cauzionale di cui agli artt. 5 e 6 del disciplinare di concessione.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Ghidone (o Tiglietto).

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la ditta F.P. Beton S.r.l. a realizzare i lavori di variante alla P.I. 6781 inerenti modifiche al guado tracicabile e la riduzione della volumetria di asportazione materiale litoide sul rio Ghidone (o Tiglietto) nel Comune di Cherasco (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza (*files: TAVOLA PROGETTO VARIANTE.pdf.p7m; RELAZ ILL VARIANTE GUADO.pdf.p7m*) depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore ed in ottemperanza della concessione demaniale Rep. 2840 del 02/09/2016 (con scadenza il 31/12/2025) approvata con D.D. 2436/A1816A del 14/09/2016;
- b. per i lavori di estrazione materiale litoide previsti in progetto (volumetria ammessa inferiore a 10.000 mc) si dovrà formalizzare apposita istanza ai sensi della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i. e potranno avere inizio solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale ed il versamento del relativo canone;
- c. il restante materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. le tubazioni in cls dovranno essere posizionate in perfetta aderenza al profilo di fondo alveo al fine di evitare salti di fondo e garantire la continuità longitudinale del corso d'acqua;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché

- per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
 - g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
 - j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
 - k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
 - l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
 - n. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione

necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio